



Regione Lombardia

DEIAS

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data: 29/10/2004

Protocollo: H1.2004.0046390

TELEFAX

AI DIRETTORE GENERALE
ASL PROVINCIA DI BRESCIA
BRESCIA

e, p.c. al MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza
degli alimenti
ROMA

Oggetto: Malattia Vescicolare di suini - intervento straordinario

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica della malattia vescicolare, approfondita in questi giorni nel corso dei numerosi incontri svolti sia presso codesta ASL che presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e che hanno visto la partecipazione di funzionari della DG Sanità e DG Agricoltura, dell'Asl di Brescia, dell'IZS e del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie vescicolari e sentito il parere favorevole del Ministero della Salute, è stato concordato l'allegato Piano straordinario di intervento per la Malattia vescicolare (All. 1).

Si sottolinea la necessità di dare immediata attuazione a tale Piano, nel rispetto delle procedure definite nell'incontro svoltosi presso l'IZS di Brescia il giorno 24 ottobre u.s., di cui si allega il verbale (All. 2).

In merito a quanto sopra, si assicura che verranno garantite le risorse finanziarie necessarie all'ASL per l'attuazione degli interventi di competenza (spese di abbattimento e smaltimento degli animali, indennizzi per distruzione prodotti sospetti di contaminazione, spese collegate agli interventi di derattizzazione e disinfezione), per eventuali necessità di personale straordinario, nonché le risorse necessarie per anticipare gli indennizzi relativi agli animali abbattuti, nel rispetto dei tempi dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

ALLEGATI

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo LUCCHINA)

Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria
Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali
Via Pola, 9 e 11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/67653382 - Fax 02/67653309

ALLEGATO 2

Verbale incontro del 24 ottobre 2007, svoltosi presso OEVR

Presenti: Alborali, Bellini, Antonioli, Abrami, Covi, Tranquillo, Bonazza

Premessa

Tutti i focolai primari si sono sviluppati all'interno di preesistenti Zone di Protezione (ZP) e, più precisamente, entro un raggio di 2km

La proposta prevede l'abbattimento dei suini presenti negli allevamenti ubicati nel raggio di 2 Km da un focolaio (Tab.1).

Viene identificata una "zona tampone", che si estende dal limite dei 2 Km a quello di 3 Km dai focolai, dove, successivamente alle operazioni di abbattimento, si controlleranno i singoli allevamenti per verificare l'eventuale diffusione del virus (Tab.2).

L'esito dei controlli sierologici effettuati sia negli allevamenti oggetto di abbattimento che in quelli presenti nella "zona tampone" permetterà di valutare l'efficacia del Piano.

L'eventuale riscontro e distribuzione di positività renderà necessario valutare l'opportunità di estendere l'area oggetto di stamping-out anche alla zona tampone.

Cronologia degli interventi di stamping-out

L'identificazione degli allevamenti che dovranno essere sottoposti prioritariamente alle operazioni di abbattimento, è stata definita sulla base dei seguenti criteri:

1. allevamenti collegati a focolaio tramite medesimo proprietario;
2. distanza da altri allevamenti.

Procedura per abbattimento

1. Derattizzazione secondo procedura definita dal Servizio Disinfezione dell'ASL
2. Censimento e campionamento dei presenti: effettuati il giorno precedente alle operazioni di abbattimento. Il campionamento deve seguire le modalità previste dal Piano regionale di controllo straordinario della MVS
3. Abbattimento secondo le modalità previste nei casi di focolai
4. Distruzione di mangime e prodotti sospetti di contaminazione, da effettuare dopo le operazioni preliminari di pulizia:
 - eliminazione totale alimenti sfusi
 - alimenti in silos e in trincee chiuse: deve essere asportata ed eliminata la porzione corrispondente ai primi 10 cm del fronte o della sezione esposta
5. Trattamento liquami secondo le modalità previste nei casi di focolai
6. Pulizia e disinfezione secondo le modalità previste nei casi di focolai

Dopo le operazioni sopra descritte, nell'allevamento deve essere garantito un vuoto sanitario di almeno 6 mesi

Il ripopolamento è subordinato a:

- Verifica presenza requisiti strutturali di biosicurezza
- Introduzione di animali sentinella

ALLEGATO 1

PIANO STRAORDINARIO INTERVENTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN LOMBARDIA

La Malattia Vescicolare del suino, nonostante l'applicazione delle misure restrittive e preventive previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione di ulteriori misure cautelative a livello regionale, si sta manifestando in Lombardia con uno stillicidio di focolai concentrati in un territorio ristretto della Provincia di Brescia caratterizzato da una alta concentrazione di allevamenti (vedi allegato "Situazione epidemiologica") e ciò sta prolungando i tempi per l'eradicazione della malattia con il costante mantenimento delle misure di polizia veterinaria e con negativi riflessi sul sistema agrozootecnico e industriale interessato.

Alcuni allevamenti ricadono, di conseguenza, in ZP ormai da oltre 2 mesi e, dovendo sottostare alle norme che vietano lo spostamento degli animali fuori da tali zone, presentano notevoli problemi legati alla difficoltà di garantire accettabili condizioni di benessere degli animali allevati (sovraffollamento di suinetti e/o presenza suini di oltre 2 quintali) e subiscono di giorno in giorno danni economici sempre più rilevanti e soprattutto faticano anche a mantenere condizioni di allevamento fisiologiche con inevitabile impatto negativo anche sugli indispensabili sistemi di biosicurezza.

Nelle attuali ZP non esistono peraltro impianti di macellazione in grado di far fronte alle esigenze di macellazione degli allevamenti presenti in tale zona.

A tale proposito, il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie vescicolari (CERVES) ha espresso il parere che l'attuale situazione epidemiologica renda non accettabile il rischio sanitario collegato ad un eventuale spostamento di tali animali verso macelli ubicati fuori dalla ZP sebbene questa possibilità sia prevista dal DM 28 marzo 2007 " Recepimento della Dir. 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007").

Poiché il fattore di rischio principale appare legato alla densità della popolazione animale sensibile, appare indispensabile tendere alla riduzione della pressione zootecnica nella zona attualmente interessata dalle ZP.

In questo senso si propone di:

1. considerare "potenzialmente contaminati" e come tali soggetti a stamping-out gli allevamenti ubicati nell'attuale zona di protezione individuati in base a criteri e valutazioni di priorità da definire mediante un apposito gruppo costituito da esperti ASL-OEVR-CERVES-REGIONE; ciò in base a quanto previsto dalla normativa vigente rappresentata dal DPR 17 maggio 1996, n°362 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Dir. 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini", che all'art. 4 – comma 3 recita: *"L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 tra cui figura anche l'abbattimento di tutti gli animali sensibili presenti in azienda) ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un eventuale contaminazione"*
2. il trattamento dei liquami e la sospensione temporanea per tre mesi dello spandimento degli stessi da parte degli allevamenti interessati
3. l'esecuzione, prima degli interventi di abbattimento, di una campagna straordinaria di derattizzazione.

MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN LOMBARDIA 2006 - 2007.

VALUTAZIONE SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Nel 2006 in Italia c'è stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino (MVS), il picco epidemico è stato registrato negli ultimi mesi dell'anno quando la malattia è stata individuata ed è diffusa anche in Lombardia.

La presenza della malattia in Lombardia è stata segnalata il 2 ottobre 2006 quando al mattatoio di Bergamo sono stati individuati suini sieropositivi. Sono iniziate le attività di rintraccio e la MVS è stata confermata in una stalla di sosta di Verona che ha portato all'individuazione di focolai in Veneto e in Lombardia.

In Lombardia, nel periodo compreso tra novembre 2006 e febbraio 2007 sono state individuati 36 focolai, l'epidemia in Lombardia sembrava conclusa nel mese di febbraio quando invece a maggio, dopo un silenzio epidemiologico di circa 4 mesi, la malattia è ricomparsa in un'azienda della provincia di Cremona; nel secondo periodo epidemico sono stati notificati 12 focolai.

In totale in Lombardia sono stati notificati 48 focolai e sono stati abbattuti 129.045 capi, la provincia più interessata è stata quella di Brescia con 27 focolai e 83.290 capi abbattuti.

Nei due periodi epidemici sono state evidenziate modalità di diffusione differenziate e per tale motivo nella descrizione vengono mantenuti distinti.

PRIMO PERIODO EPIDEMICO (Novembre 2006 – Febbraio 2007)

Focolai

Sono stati individuati: 36 focolai e 23 aziende sieropositive. Per quanto riguarda i focolai, le province interessate sono state quelle di: Brescia (20), Mantova (10), Bergamo (2), Milano (2), Lodi (1), Sondrio (1). La provincia più interessata è stata Brescia, che è anche quella dove la densità suinicola è più elevata, ci sono circa 1 milione e mezzo di suini.

Diciassette dei focolai evidenziati sono stati individuati in aziende da ingrasso (47,2%), 16 in aziende da riproduzione (44%) e 3 in stalle di sosta (8,3%).

E' stato possibile risalire all'origine dell'infezione nel 94,4% (34/36) dei focolai, è rimasta invece ignota nel 5,5% (2/36) dei focolai.

Fattori di rischio evidenziati nei focolai

Dai risultati delle indagini epidemiologiche effettuate nelle aziende sede di focolaio e per le quali è stato possibile individuare l'origine dell'infezione (34/36: 94,4 %) risulta che l'introduzione è da ricondurre a:

- introduzione in aziende di suini provenienti da aziende sede di focolaio
- introduzione in azienda di veicoli contaminati
- entrata in azienda di personale contaminato (veterinari, fecondatori, operai)
- contiguità con aziende sede in focolaio. In 6 focolai è risultato che i campi contigui ai locali di stabulazione degli animali, venivano fertirrigati con liquame proveniente da aziende a loro volta sede di focolaio.

In generale sono state evidenziate criticità nella corretta applicazione delle misure di biosicurezza.

SECONDO PERIODO EPIDEMICO (Maggio – Settembre 2007)

Focolai:

Sono stati individuati 12 focolai e 4 aziende sieropositive. Le province interessate dai focolai sono state quelle di: Cremona (4), Brescia (7), Bergamo (1) (Figura 3).

Per quanto riguarda le tipologie produttive, 7 (58,3%) sono stati individuati in aziende da riproduzione, 4 (33,3%) in aziende da ingrasso ed 1, quello evidenziato a Bergamo, in un mattatoio.

In data 11 e 12 ottobre, sempre nelle zone di protezione del distretto di Orzinuovi, sono state individuate 3 nuove aziende sieropositive, alla visita clinica, sono stati evidenziati sintomi e lesioni riferibili alla malattia vescicolare. Anche per queste aziende, al momento, l'origine dell'infezione è sconosciuta.

La provincia più interessata anche nel secondo periodo epidemico è quella di Brescia, e il distretto dove sono stati segnalati i focolai quello di Orzinuovi, in particolare nel Comune di San Paolo sono stati individuati 4 dei 7 focolai della provincia, tutti primari. Il distretto di Orzinuovi è da considerarsi un'area ad elevata densità suinicola e, proprio a San Paolo c'è una densità di 2533,7 suini per Km².

Nel secondo periodo epidemico, a differenza del primo l'origine dell'infezione è rimasta sconosciuta nel 75% (9/12) dei casi, è stata infatti stabilita solo nel caso di aziende controllate perché appartenenti alla stessa proprietà. E' stato evidenziato un elevato numero di focolai primari e, nella zona di Orzinuovi buona parte di questi sono stati individuati nelle zone di protezione, in assenza di correlazione diretta con i focolai, e questo vale anche per le ultime aziende individuate come sieropositive.

Questo conferma che quando una malattia viene introdotta in un'area ad altissima densità suinicola (San Paolo, Orzinuovi) si inseriscono difficoltà supplementari per contenere la diffusione dell'infezione da correlare anche all'elevata produzione di virus (notoriamente estremamente resistente nell'ambiente), specie in un contesto dove sono state evidenziate criticità nella corretta applicazione delle misure di biosicurezza.

Ciò porta ad ipotizzare misure supplementari di eradicazione che possono comportare l'abbattimento preventivo di aziende contigue ai focolai o che sono da considerarsi a rischio per la diffusione dell'infezione.

MISURE DI BIOSICUREZZA PER LE AZIENDE RICADENTI NELLA ZONA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO

Ai fini dell'applicazione delle misure di bio-sicurezza vengono considerati i seguenti requisiti:

Vengono considerate le seguenti tipologie produttive:

1. Riproduzione (ciclo aperto o Sito 1 e ciclo chiuso)
2. Svezamento o Sito 2,
3. Ingrassio o Sito 3.

1. RIPRODUZIONE (ciclo aperto, chiuso)

STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI (PER MVS)

I suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la MVS. Nel caso di aziende sede di focolaio o depopolate perché considerate a rischio, il ripopolamento dell'azienda deve essere preceduta dall'introduzione di "suini sentinella", come previsto dall'Alf. II del DPR 362/96.

STRUTTURE

Quarantena: L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.

Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.

Barriere (cancelli, sbarre, muri di cinta ecc) che consentono di regolamentare l'accesso a personale, mezzi e di limitare contatti con animali di altre aziende o selvatici.

Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori effettuano il cambio degli abiti e la doccia o indossano copriabiti e calzari monouso.

Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali. Nella piazzola devono essere presenti apparecchiature a pressione per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS.

MODALITÀ GESTIONALE DELL'AZIENDA

Quarantena: Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per MVS. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/ tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.

Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dal azienda (mono-carico) e
2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico degli animali.

Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

Carico suini morti: i suini morti in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella (se del caso, refrigerata) preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento; in alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

Scarico mangime: deve essere effettuato dall'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e, il veicolo sia stato pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS.

Alimentazione: E' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorante o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.

Gestione liquami: i liquami non possono essere utilizzati ai fini agronomici se non previo stoccaggio per un periodo di almeno tre mesi.

Nelle aziende che sono risultate sede di focolaio o che sono state depopolate perché considerate a rischio per la diffusione dell'infezione, i liquami devono essere trattati così come previsto dal manuale operativo per la malattia vescicolare del suino.

Ingresso persone: prima di accedere all'area di governo degli animali, il personale dell'azienda e i visitatori devono effettuare doccia ed il cambio degli abiti oppure indossare copriabiti e calzari monouso.

Ingresso/uscita reparti aziendali: devono essere presenti punti di disinfezione; materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

Registrazione movimenti animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati oltre che su l'apposito registro aziendale.

Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. Deve essere registrata anche la targa dei veicoli

Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

Derattizzazione: deve essere attuato un piano di derattizzazione aziendale.

MEZZI DI TRASPORTO

Prima e dopo ogni spedizione, i veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della MVS.

PERSONALE

- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili,
- Il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda.

SVEZZAMENTO o SITO 2:

Per queste tipologie produttive sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena)
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

INGRASSO o SITO 3:

Per questa tipologia produttiva sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena)
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

